

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento è aggiornato al 1° luglio 2026 e integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare.

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale (cioè, il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

Con riferimento alla data di adesione ad una forma di previdenza complementare, gli iscritti si classificano in:

- "VECCHIO ISCRITTO": il soggetto che:

- a) alla data del 28 aprile 1993 risulti già iscritto ad un Fondo pensione istituito alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- b) non abbia mai richiesto il riscatto della propria posizione.

In caso di aderente iscritto anche ad altro Fondo pensione la qualifica di Vecchio Iscritto può essere mantenuta solo nel caso in cui abbia trasferito la propria posizione previdenziale presso questo Fondo.

- "NUOVO ISCRITTO": in tutti gli altri casi.

1. VERSAMENTI: regime fiscale dei contributi

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente.

Il comma 201 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (che modifica l'art.8, comma 4, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), in vigore dal 1° luglio 2026 ma che fa riferimento anche all'intero anno fiscale 2026, ha aumentato il plafond di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore delle persone indicate nell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), che si trovino nelle condizioni ivi previste, per la parte da questi non dedotta.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007

Premesso quanto sopra indicato relativamente all'aumento del plafond di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui dall'anno fiscale 2026, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Tale disposizione ha l'intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1.1.2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al Fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al Fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Premi di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di 4.000 euro, aumentato a 5.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel D.M. 26/3/2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal Fondo pensione.

2. REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE

I Fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I Fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul Fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti, purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma

89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal Fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del Fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Il "Nuovo regime fiscale" delle prestazioni, in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che le stesse siano regolate fiscalmente da tre distinti regimi: a) regime delle somme maturate al 31.12.2000, b) regime delle somme maturate dal 1.1.2001 al 31.12.2006 e c) regime delle somme maturate dal 1.1.2007.

Di seguito si forniscono le indicazioni relative a Prestazioni, Anticipazioni e Riscatti relativi alle somme maturate dal 2007, con gli eventuali distinguo relativi a Vecchi e Nuovi iscritti. Si precisa che in caso di presenza di anticipi pregressi, dal totale imposte riferite ai montati fino al 31.12.2006 devono essere detratte le imposte precedentemente pagate in sede di anticipo.

Per quanto riguarda le informazioni sui regimi fiscali dei due periodi precedenti si rinvia alle successive Schede di dettaglio.

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari nel nuovo regime fiscale

E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" o da PIR.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Definizione di “periodo di partecipazione” nel nuovo regime fiscale

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9%, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Prestazione pensionistica

Premessa

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, da erogarsi con le modalità di cui ai due punti successivi, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La prestazione pensionistica può essere erogata in forma di capitale o, alternativamente, in forma di rendita vitalizia, in forma di rendita a tempo definito e prelievi liberamente determinabili o in forma di erogazione frazionata; l'erogazione in capitale è limitata al 50% per i nuovi iscritti, qualora la rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del 70% del montante del periodo post 2007 (al netto delle anticipazioni erogate) sia superiore al 50% dell'assegno sociale INPS. In caso diverso può essere erogato l'intero capitale.

I vecchi iscritti possono accedere comunque alla prestazione totale in forma di capitale con applicazione del regime fiscale vigente alla data del 31/12/2006 (cd “Vecchio regime fiscale”), salvo la facoltà di optare per il “Nuovo regime fiscale”, assumendo però conseguentemente gli stessi obblighi civilistici (e le deroghe) validi per i “nuovi iscritti” sopra descritti.

Si premette che la decorrenza della “Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni” è stata rinviata al 31 ottobre 2026.

1. Prestazioni pensionistiche in forma periodica (sulle somme maturate dal 2007)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima

del 9%). Se la data di iscrizione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita vitalizia in erogazione è applicata un'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

2. Prestazioni pensionistiche in capitale (sulle somme maturate dal 2007)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Se la data di iscrizione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) se comunicati al Fondo.

Prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 199/2025: Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (sulle somme maturate dal 2007)

3. Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili (sulle somme maturate dal 2007)

Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale.

Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Regime fiscale del Fondo Pensione) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

4. Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (sulle somme maturate dal 2007) - decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Regime fiscale del Fondo Pensione) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA O CAPITALE PER PENSIONAMENTO		
(valido per Vecchi e Nuovi Iscritti - Nuovo Regime Fiscale)		
TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
- DAL 1.1.2007 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	Parte di rendimento sul capitale destinato alla rendita	Imposta sostitutiva del 12,50%
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Aliquota del 15% a titolo di imposta definitiva, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il quindicesimo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate alla data della prestazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).
100% Capitale (°)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Aliquota del 15% a titolo di imposta definitiva, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il quindicesimo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate alla data della prestazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).
Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 15% a titolo di imposta definitiva, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il quindicesimo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate alla data della prestazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).
Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni – decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 20% a titolo di imposta definitiva, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il quindicesimo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate alla data della prestazione (con un limite massimo di 5 punti percentuali di riduzione).

PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA O CAPITALE PER PENSIONAMENTO			
(valido per Vecchi e Nuovi Iscritti - Nuovo Regime Fiscale)			
TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUEUTE E IMPOSTE	
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI			
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	Parte di rendimento sul capitale destinato alla rendita	Imposta sostitutiva del 12,50%	
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Imposizione corrente IRPEF	
100% Capitale (°)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)	
Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)	
Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)	
- FINO AL 31.12.2000 –			
TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUEUTE E IMPOSTE	
		VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	87,5% della posizione maturata	Imposizione corrente IRPEF	
100% Capitale (°)	Contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti – se finanziari - per i quali è prevista una specifica tassazione – 12,50%)	Tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)
Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili	Contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti – se finanziari - per i quali è prevista una specifica tassazione – 12,50%)	Tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)
Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026	Contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti – se finanziari - per i quali è prevista una specifica tassazione – 12,50%)	Tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)

(°) La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato totale (considerando quindi nella determinazione del 50% anche quanto già percepito a seguito di eventuali anticipazioni erogate). Può essere percepita

interamente in capitale solo qualora la rendita vitalizia immediata calcolata sul 70% del montante finale, al netto quindi di eventuali anticipazioni percepite, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS. Per i Vecchi Iscritti il montante da considerare per il raffronto è esclusivamente quello maturato dal 1° gennaio 2007 mentre per i Nuovi Iscritti il montante da confrontare è quello relativo all'intera posizione previdenziale (al netto di eventuali anticipazioni erogate). I vecchi iscritti mantengono comunque la possibilità di percepire l'intera prestazione in capitale con l'applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006 di cui alla tabella successiva.

(i') Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

(§) Si tratta dei contributi non dedotti e dei rendimenti e delle eventuali somme versate al Fondo come premio di produttività secondo quanto previsto dalla specifica normativa.

*(**) Vedasi a pagina 15 per la determinazione del Reddito di Riferimento*

Come sopra indicato, la posizione al Vecchio Iscritto potrà essere erogata integralmente in forma di capitale, anche nel caso in cui la rendita vitalizia immediata derivante dal 70% del montante del periodo (al netto delle anticipazioni erogate) fosse superiore al 50% dell'assegno sociale INPS, con applicazione del regime fiscale in essere fino al 31/12/2006 (vecchio regime fiscale). Dal montante saranno esclusi i contributi non dedotti ma non saranno esclusi i rendimenti già assoggettati a imposta e le anticipazioni dal 2007 erogate saranno escluse. Quindi per i vecchi iscritti la tassazione del periodo dal 2007 sarà analoga a quello dal 2001, cioè aliquota interna.

PRESTAZIONI PER PENSIONAMENTO		
(Valido esclusivamente per Vecchi Iscritti - Vecchio Regime Fiscale)		
TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
- DAL 1.1.2007 – VECCHI ISCRITTI		
Capitale	Intero importo della prestazione, al lordo dei rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti e delle anticipazioni percepite e non reintegrate (+)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (§)
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI ISCRITTI		
Capitale	Intero importo della prestazione, al lordo dei rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti (+)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (§)
- FINO AL 31.12.2000 –		
TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
Capitale	Contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua e al netto dei rendimenti per i quali è prevista una specifica tassazione Intero importo della prestazione, al lordo dei rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti (+)	Tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro

(§) Unico periodo d'imposta: pertanto l'aliquota interna sarà calcolata considerando il periodo dal 2001 al riscatto come periodo unico

(**) Vedasi a pagina 15 per la determinazione del Reddito di Riferimento

(+) Ove l'importo derivante dalla conversione in rendita vitalizia immediata dei 2/3 del montante accumulato dal 01.01.2001, al netto di eventuali precedenti anticipazioni, risulti essere superiore al 50% dell'assegno sociale, i rendimenti già assoggettati dei due periodi non vengono dedotti.

Prestazione pensionistica anticipata - RITA

L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Se la data di iscrizione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione è anteriore al 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2 Regime fiscale del Fondo pensione.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)		
DAL 1.1.2007		
TIPOLOGIA E MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
	VECCHI E NUOVI ISCRITTI	
Disoccupazione oltre 24 mesi (1) Cessazione del rapporto di lavoro (2) Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Aliquota del 15% a titolo di imposta definitiva ridotta di 0,3 punti per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il 15mo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione con un limite massimo di 6 punti
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006		
TIPOLOGIA E MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
	VECCHI E NUOVI ISCRITTI	
Disoccupazione oltre 24 mesi (1) Cessazione del rapporto di lavoro (2) Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Aliquota del 15% a titolo di imposta definitiva ridotta di 0,3 punti per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il 15mo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione con un limite massimo di 6 punti
- FINO AL 31.12.2000		
TIPOLOGIA E MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
	VECCHI E NUOVI ISCRITTI	
Disoccupazione oltre 24 mesi (1) Cessazione del rapporto di lavoro (2) Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3	Contributi versati al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annuale (e solo per i vecchi iscritti al netto dei rendimenti – se finanziari - per i quali è prevista una specifica tassazione – 12,50%)	Aliquota del 15% a titolo di imposta definitiva ridotta di 0,3 punti per ogni anno dal 1.1.2007 eccedente il 15mo (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione con un limite massimo di 6 punti

1) E' necessario essere in possesso di un'anzianità di almeno 5 anni nella previdenza complementare, disoccupati da oltre 24 mesi e a non più di 10 anni dalla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione obbligatoria

2) La cessazione del rapporto di lavoro deve essere accompagnata dalla maturazione di 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico pubblico obbligatorio di appartenenza e trovarsi a non più di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

(i') Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

(§) Si tratta dei contributi non dedotti e dei rendimenti e delle eventuali somme versate al Fondo come premio di produttività secondo quanto previsto dalla specifica normativa.

Anticipazioni (anticipazioni sulle somme maturate dal 2007)

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (15% riducibile dello 0,30 annuo).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (acquisto o ristrutturazione prima casa, ulteriori esigenze) sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

NOTA

In tutti i casi di anticipazione delle somme accantonate, si consideri, ai fini di una corretta verifica della tassazione, che gli smobilizzi sono attuati partendo dai periodi più vecchi.

- ANTICIPAZIONI -		
BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE	
- DAL 1.1.2007-VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti, eventuali somme versate al Fondo come premio di produttività secondo quanto previsto dalla specifica normativa)	Aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno dal 1/1/2007 eccedente il quindicesimo anno (i') di partecipazione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione)	
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 -VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
Intero importo della prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti.	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)	
- FINO AL 31.12.2000 -		
	VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
Contributi versati, al netto della quota, a carico dell'aderente, che non eccede il 4% della retribuzione annua di ogni periodo (e solo per i vecchi iscritti al netto dei rendimenti – se finanziari - per i quali è prevista una specifica tassazione – 12.50%)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)

(**) Vedasi a pagina 15 per la determinazione del Reddito di Riferimento

(i') Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Riscatti (riscatti sulle somme maturate dal 2007)

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

- a titolo di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- a titolo di riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- a titolo di riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

NOTA

In tutti i casi di riscatto si consideri, ai fini di una corretta verifica della tassazione, che gli smobilizzi sono attuati partendo dai periodi più vecchi.

- RISCATTI -			
MOTIVAZIONE E TIPOLOGIA		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE
- DAL 1.1.2007 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI			
• Parziale: 50% per inoccupazione tra 12 mesi e 48 mesi ovvero in caso di mobilità, CIG (ivi compreso fondo di solidarietà del credito); • Totale: per inoccupazione oltre 48 mesi; • Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3; • Decesso prima del pensionamento		Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate	Aliquota del 15% di imposta definitiva ridotta di 0,3 punti per ogni anno dal 1/1/2007 eccedente il 15mo (i') di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti
• Parziale: parte eccedente il 50% del capitale riscattato per inoccupazione tra 12 e 48 mesi ovvero in caso di mobilità, CIG (ivi compreso fondo di solidarietà del credito); • Riscatto immediato totale: altre motivazioni rispetto a quelle precedenti			Aliquota del 23% a titolo di imposta definitiva
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI			
• Parziale: 50% per inoccupazione tra 12 mesi e 48 mesi ovvero in caso di mobilità, CIG (ivi compreso fondo di solidarietà del credito); • Totale: per inoccupazione oltre 48 mesi e riscatto immediato per cessazione non dipendente dalla volontà delle parti; • Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3; • Decesso prima del pensionamento		Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e al lordo delle anticipazioni erogate	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)
• Parziale: parte eccedente il 50% del capitale riscattato per inoccupazione tra 12 e 48 mesi ovvero in caso di mobilità, CIG (ivi compreso fondo di solidarietà del credito); • Riscatto immediato totale: altre motivazioni rispetto a quelle precedenti.			Imposizione corrente IRPEF
- FINO AL 31.12.2000			
TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE E IMPOSTE	
		VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
Tutti i tipi di riscatti	Contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti – se finanziari- per i quali è prevista una specifica tassazione – 12,50%)	Tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR (**)

(**) Vedasi a pagina 15 per la determinazione del Reddito di Riferimento

(i') Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare non integralmente riscattate all'atto della prestazione ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

(§) Si tratta dei contributi non dedotti e dei rendimenti e delle eventuali somme versate al Fondo come premio di produttività (quando rispondenti alla specifica normativa).

Determinazione del REDDITO DI RIFERIMENTO (RR):

RR = M x (12/A) ovvero Montante (M), come sotto determinato, moltiplicato per il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni di anno di anzianità (A) nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione). Su tale **RR** si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata **T**. Si procede quindi con la seguente operazione:

T/RR * 100= e si ottiene l'**aliquota media** applicabile al montante **M**.

RR = Montante (-detrazioni)*144/mesi di contribuzione se il periodo di contribuzione è > 12 mesi

RR = Montante (-detrazioni)*12 se il periodo di contribuzione è < 12 mesi

Determinazione del Montante (M):

I montanti accumulati nei tre periodi di riferimento (fino al 2000, dal 2001 al 2006 e dal 2007) vengono denominati, usualmente, nel seguente modo:

- fino al 2000 = K1
- dal 2001 al 2006 = K2
- dal 2007 = K3

quindi per la determinazione del reddito di riferimento (RR) nei periodi separati o sommati si procede nel modo seguente utilizzando le tipologie di montante indicate nel prospetto:

DETERMINAZIONE DEL MONTANTE PER CALCOLARE IL REDDITO DI RIFERIMENTO	
<i>MONTANTE K1</i>	
	Valore della posizione
<i>meno</i>	Quota Esente (<i>Contributi versati dall'aderente non eccedenti il 4% della retribuzione di ogni singolo anno</i>)
<i>meno</i>	Rendimenti già assoggettati a ritenuta ex lege 482/85
<i>più</i>	Imponibile Irpef precedenti anticipazioni
<i>più</i>	Abbattimento erogato nelle precedenti anticipazioni
<i>MONTANTE K2</i>	
	Valore della posizione
<i>meno</i>	Contributi non dedotti
<i>più</i>	Imponibile IRPEF precedenti anticipazioni
<i>meno</i>	Rendimenti già assoggettati a imposta sostitutiva (+)
<i>MONTANTE K3</i>	
Di norma non partecipa al calcolo del reddito di riferimento, salvo nel caso descritto nella tabella "Prestazioni per Pensionamento – Vecchi Iscritti - Vecchio Regime Fiscale". Si utilizza la stessa regola del montante K2 fatta eccezione per le anticipazioni.	

Se i periodi considerati sono più di uno, i mesi di permanenza nel Fondo (divisore) sono la somma di tutti periodi considerati.

(+) Nel caso di prestazione pensionistica erogata a vecchi iscritti con applicazione del vecchio regime fiscale ove l'importo derivante dalla conversione in rendita vitalizia immediata dei 2/3 di K2+K3 risulti essere superiore al 50% dell'assegno sociale, i rendimenti già assoggettati dei due periodi non devono essere dedotti.

Le eventuali anticipazioni già percepite su K2 vanno incluse mentre vanno escluse quelle in K3.

QUANDO PARTECIPANO I MONTANTI AL CALCOLO DEL REDDITO DI RIFERIMENTO		
MONTANTE K1	MONTANTE K2	MONTANTE K3
<i>Anticipazioni:</i> <i>Vecchi e Nuovi Iscritti</i> <i>Riscatti:</i> <i>Vecchi e Nuovi Iscritti</i> <i>Prestazioni:</i> <i>Nuovi Iscritti</i>	<i>Anticipazioni:</i> <i>Vecchi e Nuovi Iscritti</i> <i>Prestazioni e Riscatti:</i> <i>Vecchi e Nuovi Iscritti</i>	 <i>Solo in un caso di prestazioni previdenziali:</i> <i>Vecchi Iscritti - Vecchio Regime Fiscale</i>

Le informazioni sopra riportate forniscono all'Iscritto un primo orientamento in materia.

Il Fondo rimane a disposizione per la consulenza ai propri Iscritti.